



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 6 del mese di novembre dell'anno 2020 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 584 del 06/11/2020

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO PER LA GESTIONE DI UN MODULO TEMPORANEO DI FIERA MILANO AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19. SCADENZA 6 MESI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE.



OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA` GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO PER LA GESTIONE DI UN MODULO TEMPORANEO DI FIERA MILANO AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19. SCADENZA 6 MESI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 661 in data 06/11/2020 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che:

- è in atto l'Emergenza Internazionale denominata COVID-19;
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati dagli organi competenti numerosi provvedimenti finalizzati a contrastare la diffusione del virus e a contribuire a potenziare ulteriormente l'offerta sanitaria di posti letto, da ultimo, il Decreto Legge n. 18/2020;
- l'articolo 4, comma 1 del predetto Decreto Legge, in particolare, stabilisce che: "le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza";
- il Servizio Sanitario Lombardo mediante gli Erogatori pubblici e privati accreditati sta attuando tutte le misure necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto;
- l'evoluzione dello stato di emergenza sta comportando un aggravio di richieste assistenziali alle strutture pubbliche e private con la conseguente necessità di approntare tempestivamente soluzioni organizzative volte ad ampliare sul territorio lombardo l'offerta di posti letto per la gestione dell'emergenza, a tal fine, con D.G.R. n. XI/3702/2020 Regione Lombardia ha approvato il Progetto per la riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso Fiera Milano City e Fiera di Bergamo;

richiamati



- il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 3826 del 26/3/2020, ad oggetto: “Attivazione strutture temporanee ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020”, con il quale la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico è stata individuata quale ente di afferimento della nuova struttura temporanea di degenza e terapia intensiva all’interno delle aree rese disponibili da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;
- la D.G.R. n. XI/2988 del 27.3.2020, ad oggetto: “Attivazione struttura sanitaria temporanea della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico nei padiglioni messi a disposizione dalla Fondazione Ente Fiera Milano”, con la quale sono state fornite indicazioni alla Fondazione per la messa in esercizio della nuova struttura temporanea, quale articolazione organizzativa della Fondazione stessa ai sensi dell’art. 4 del citato Decreto Legge n. 18/2020;
- la D.G.R. n. XI/3702 del 21.10.2020 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso Fiera Milano City e Fiera di Bergamo”;

dato atto che:

- la gestione delle attività assistenziali nei vari moduli della Fiera di Milano è affidata agli ospedali Policlinico, Niguarda, San Gerardo Monza, San Matteo Pavia, Varese, Legnano/Busto, e Humanitas;
- questi "Hub" garantiranno la presenza H24 di equipe mediche, infermieristiche e di supporto per i bisogni assistenziali dei pazienti nel modulo di rispettiva competenza;

ricordato che con la D.G.R. n. XI/3702/2020 è stato definito che, l’ASST dei Sette Laghi in qualità di “HUB”, gestirà uno dei moduli della struttura temporanea realizzata presso la Fiera Milano City nell’ambito della complessiva gestione affidata alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;

richiamata la deliberazione n. 571 del 3.11.2020 ad oggetto: “Formalizzazione equipe sanitaria per riattivazione della struttura temporanea realizzata presso Fiera Milano City (DGR 3702/2020), con la quale, nelle more del perfezionamento della convenzione tra questa Azienda e la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, è stato formalizzato il numero dei medici e degli infermieri che dovranno prestare l’attività lavorativa presso l’Ente Fiera di Milano e che tale numero è stato comunicato alla IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;

vista e richiamata la nota prot. n. 0037209 del 5.11.2020, trasmessa a mezzo PEC il 5.11.2020, acquisita agli atti in data 6.11.2020, prot. n. 0069625, con la quale la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano trasmette lo schema di convenzione relativo alla gestione dei moduli temporanei Milano Fiera, concordato con Regione Lombardia, al fine della relativa sottoscrizione;

esaminata la convenzione disciplinante l’erogazione delle prestazioni richieste, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la stipula della predetta convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per la



gestione di un modulo temporaneo di Fiera Milano al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima e per un periodo non superiore ai sei mesi, rinnovabili in caso di ulteriore necessità;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per la gestione di un modulo temporaneo di Fiera Milano al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, con decorrenza dalla data di sottoscrizione per un periodo non superiore ai sei mesi, rinnovabili in caso di ulteriore necessità (allegato n. 1);
2. di dare atto che il rapporto di che trattasi prevede che ciascun Ente provveda a tutti gli obblighi retributivi, contributivi previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio personale;
3. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica Presidio di Varese, Risorse Umane e Economico-Finanziaria;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE AI SENSI DELLA DGR 3702/2020 TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO e L'ASST SETTE LAGHI PER LA GESTIONE DI UN MODULO TEMPORANEO DI FIERA MILANO AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19.

TRA

Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico (di seguito, Policlinico di Milano) con sede in Milano C.F./Partita IVA 04724150968 in persona del Direttore Generale Dott. Ezio Belleri domiciliato per la carica ove sopra,

E

L'Ospedale HUB ASST SETTE LAGHI con sede in Varese Viale Borri 57, C.F./ Partita IVA 03510050127 in persona del legale rappresentante Dott. Gianni Bonelli, domiciliato per la carica ove sopra,

PREMESSO CHE

- i. è in atto L'Emergenza Internazionale denominata COVID-19;
- ii. il Servizio Sanitario Lombardo mediante gli Erogatori pubblici e privati accreditati sta attuando tutte le misure necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto;
- iii. l'evoluzione dello stato di emergenza sta comportando un aggravio di richieste assistenziali alle strutture pubbliche e private con la conseguente necessità di approntare tempestivamente soluzioni organizzative volte ad ampliare sul territorio lombardo l'offerta di posti letto per la gestione dell'emergenza, a tal fine, con DGR 3702 del 21 ottobre 2020 Regione Lombardia ha approvato il Progetto per la riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso Fiera Milano City e Fiera di Bergamo .

Richiamata la DGR 3702/2020 con la quale è stato definito che l'ASST SETTE LAGHI in qualità di HUB gestirà uno dei moduli della struttura temporanea realizzata presso la Fiera Milano City nell'ambito della complessiva gestione affidata al Policlinico;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 Oggetto

Il presente protocollo regola i rapporti tra il Policlinico di Milano e l'Ospedale HUB SETTE LAGHI al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla DGR 3702/2020.

Il Policlinico di Milano si fa carico del reclutamento del personale di supporto, che sarà comunque inserito nell'equipe organizzata dall'Ospedale HUB ASST SETTE LAGHI

Ciò per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, rinnovabili in caso di ulteriore necessità.

Art. 2 Obblighi del Policlinico di Milano

Il Policlinico di Milano individua il Medico, che assumerà la piena responsabilità gestionale e la direzione di tutti i moduli presenti, nel presidio temporaneo Fiera Milano City, al fine di garantire la funzionalità complessiva della struttura e sarà affiancato da un Referente infermieristico che si occuperà del coordinamento generale delle attività di propria competenza.

La rilevazione della presenza in servizio presso il presidio temporaneo Fiera Milano City avverrà secondo le modalità stabilite dal Policlinico di Milano che provvederà a comunicare all'Ospedale HUB ASST SETTE LAGHI l'effettiva attività svolta per il riconoscimento di eventuali trattamenti accessori, contrattualmente previsti, da corrispondere al personale.

Il Policlinico di Milano garantirà:

- al personale dell'equipe inviata dall'HUB, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'attività professionale svolta presso i moduli temporanei;
- la sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall'Ente di appartenenza per il proprio personale, in caso di attività svolta presso il presidio temporaneo Fiera Milano City la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dal Policlinico di Milano sotto la responsabilità di quest'ultimo;
- le informazioni, al personale dell'equipe inviata dall'Ospedale HUB ASST SETTE LAGHI sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale dell'ASST svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il personale stesso dovrà adottare;
- ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, la formazione e l'addestramento (ex artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori dell'Ospedale HUB ASST SETTE LAGHI la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI) in applicazione delle disposizioni *ratione temporis* applicabili e, sarà responsabile della formazione /addestramento specifico all'utilizzo degli stessi, ove necessario.

Al personale dell'equipe inviata dall' Ospedale HUB ASST SETTE LAGHI, che dovrà già essere in possesso di tessera SISS, verrà aggiunto un profilo per firmare alcuni documenti sanitari

quali la relazione di chiusura; questa richiesta deve essere autorizzata dal relativo responsabile.

Art. 3 Obblighi delle Strutture HUB

L'ospedale HUB ASST SETTE LAGHI si fa carico di organizzare la presenza H24 di un'equipe medica ed infermieristica con competenze adeguate per la cura dei pazienti covid nel Modulo 1 da n.14 posti letto, in ragione delle effettive risorse messe a disposizione anche da parte degli Enti Referenti come individuati con la nota della Direzione Generale Welfare prot. G1.2020.0036282 del 27/10/2020. Per consentire la piena attivazione del modulo in oggetto, il personale mancante dovrà essere garantito da altre aziende del Sistema Sanitario Regionale, anche con funzioni di HUB.

Al fine di dare immediata attuazione alla citata DGR 3702/2020 nonché rispondere alle attuali necessità assistenziali, in attesa di procedere all'attivazione di un Modulo autonomo, non appena disponibili le risorse umane sufficienti, l'Ospedale Hub svolgerà temporaneamente la propria attività in altro Modulo condiviso con altri Ospedali Hub, ferma restando la singola responsabilità clinica dei pazienti a ciascuno assegnati.

Ai fini di cui sopra l'ospedale HUB ASST SETTE LAGHI individua i Referenti, sia medico, sia delle professioni sanitarie, cui affidare la responsabilità clinico-assistenziale dei pazienti ricoverati nel Modulo di competenza, nonché la responsabilità di gestione delle relative risorse umane e strumentali afferenti al Modulo stesso. Al responsabile infermieristico è affidato altresì il coordinamento del personale di supporto assegnato al Modulo di competenza.

I referenti medici e infermieristici, dovranno raccordarsi con i rispettivi referenti individuati dagli Enti gestori dei presidi temporanei Fiera Milano City, al fine di assicurare il coordinamento di tutti gli aspetti operativi.

L'ospedale HUB ASST SETTE LAGHI provvederà:

- a garantire l'attività del Modulo di competenza con un numero di posti letto proporzionato al numero di risorse disponibili tenuto conto di quanto messo a disposizione dagli Enti Referenti come indicato in precedenza;
- inviare personale sanitario con i titoli idonei, in base normativa *ratione temporis* applicabile, per svolgere le prestazioni di cui alla presente Convenzione;
- a tutte le comunicazioni di spettanza agli Enti competenti previste dalla normativa *ratione temporis* applicabile;
- a garantire che il personale inviato sia formato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell'attività prestata, con specifico riguardo alla Formazione come dettagliato nell'Accordo Stato regioni del 21/12/2011 e s.m.i..

Il Personale inviato dall'Ospedale HUB dovrà:

- i. mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti, ricevuti, consegnati e/o scambiati conservando tutte le Informazioni riservate con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza;
- ii. utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità del presente protocollo;
- iii. non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell'esecuzione dell'attività;
- iv. restituire immediatamente, su richiesta dell'Ospedale HUB, tutti i documenti eventualmente ricevuti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo;
- v. trattare le Informazioni riservate nel pieno rispetto, *ratione temporis*: (a) del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo;
- vi. laddove obbligato, ai sensi di legge a comunicare informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) divulgarle in conformità alla legge e alle disposizioni *ratione temporis* applicabili;
- vii. operare in conformità alle indicazioni della Direzione Sanitaria dell'Ospedale HUB, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

Art. 4 Rapporti economici

Ciascun Ente provvede a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio Personale.

Agli enti privati verranno riconosciuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3 e 6 comma 4 del DL. 18/2020, come convertito dalla L. 27/2020, i costi sostenuti, con le modalità:

- a. per il personale dipendente verrà rimborsato il costo effettivo sostenuto, ivi compresa la premialità.
- b. per il personale con contratti libero professionali, verrà rimborsato il costo effettivamente sostenuto, nel tetto massimo parametrato a quanto stabilito dalla contrattazione pubblica per analoga qualifica e posizione. Le parti si riservano di valutare, secondo principi di buona fede, la possibilità di misure compensative per singoli e specifici casi.

Per eventuali ulteriori istituti retributivi e premiali si rinvia a quanto espresso nella DGR 3702/2020.

Art. 5 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 6 Foro Competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Milano,

Per il Policlinico di Milano:

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ezio Belleri)

Varese,

Per l'Ospedale HUB ASST Sette Laghi:

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Bonelli)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 584 del 06/11/2020

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO PER LA GESTIONE DI UN MODULO TEMPORANEO DI FIERA MILANO AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19. SCADENZA 6 MESI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 06/11/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Santambrogio Marco - Responsabile del procedimento AFFARI GENERALI E LEGALI

Santambrogio Marco - Direttore AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Bianchi Raffaella